

## LEGISLAZIONE DELLA NUOVA ZELANDA SULL'IMMIGRAZIONE.

---

Pubblichiamo qui appresso la traduzione della legge, N. 33 del 1899, sull'immigrazione nella Nuova Zelanda, la quale, a somiglianza di quelle in vigore nella Confederazione Australiana e in altre colonie inglesi, contiene delle severe restrizioni sull'immigrazione. In forza di detta legge, non sono ammessi a sbarcare nella Nuova Zelanda alcune categorie di immigranti, detti *prohibited immigrants*, fra cui gli analfabeti, gli idioti e i mentecatti, e le persone che abbiano subito condanne penali per determinati reati.

Facciamo pure seguire la traduzione delle disposizioni emanate dal Governatore della Nuova Zelanda per l'applicazione della legge sopra citata.

### A) Legge N. 33 del 1899, che impone alcune restrizioni all'immigrazione nella Nuova Zelanda.

Poichè la legge intitolata *The Asiatic Restriction Act*, 1896, non è stata approvata da Sua Maestà, ed occorre provvedere altrimenti per restringere, in alcuni casi, l'immigrazione nella Nuova Zelanda;

L'Assemblea generale della Nuova Zelanda, riunita in Parlamento, e in virtù dei poteri di questo, ha decretato quanto segue:

1. Il titolo abbreviato della presente legge è *The Immigration Restriction Act*, 1899.

2. La presente legge non si applica :

(1) alle persone che abbiano ottenuto un certificato nominativo, conforme alla scheda allegata (modulo n. 1), sottoscritto dal segretario coloniale o da un funzionario, residente sia nella Nuova Zelanda sia fuori, al quale il Governatore, in Consiglio, abbia accordato la facoltà di rilasciare tali certificati;

(2) alle persone, la cui immigrazione nella Nuova Zelanda sia regolata da una legge, o da un progetto di legge (*scheme*) approvato dal Governatore, in Consiglio;

(3) alle persone o categorie di persone che il Governatore, in Consiglio, abbia esonorate dall'osservanza della presente legge ;

(4) ai militari di terra e di mare di Sua Maestà ;

(5) agli ufficiali e ai marinai delle navi da guerra di uno Stato estero;

(6) agli ufficiali e ai marinai delle navi mercantili, purchè essi non siano congedati nella Nuova Zelanda e, inoltre, si trovino a bordo della nave, quando questa salpa per l'estero e lascia la Nuova Zelanda ;

(7) alle persone debitamente accreditate presso il Governatore della Nuova Zelanda dal Governo imperiale britannico o da qualche altro Governo.

3. Eccettuati i casi, per i quali è altrimenti provveduto nei paragrafi successivi della presente legge, non è permesso lo sbarco nella Nuova Zelanda alle persone appartenenti ad una delle seguenti categorie (che saranno designate d'ora innanzi col nome di immigranti proibiti [*prohibited immigrants*]):

(1) alle persone che non siano inglesi (o irlandesi) di nascita e di discendenza, e che, a richiesta di un funzionario nominato a norma della presente legge dal Governatore, non siano in grado di scrivere in una lingua europea e firmare, in presenza di detto funzionario, una domanda nella forma della scheda allegata (modulo n. 2), o in altra forma qualsiasi, che sarà stabilita volta per volta dal segretario coloniale.

Coloro che non fossero soddisfatti della decisione del detto funzionario, avranno il diritto di ricorrere al più vicino magistrato stipendiato (*Stipendiary Magistrate*), il quale, eseguite le indagini che stimerà opportune, deciderà definitivamente ;

(2) agli idioti e ai mentecatti ;

(3) alle persone colpite da malattie contagiose di carattere ributtante o pericoloso ;

(4) alle persone che negli ultimi due anni abbiano, dovunque, riportato una condanna, senza che la pena sia stata loro condonata, per un reato che importi turpitudine morale e che, se fosse stato commesso nella Nuova Zelanda, sarebbe stato punibile col carcere per due anni o più, purchè non si tratti di un reato di indole esclusivamente politica.

Questo paragrafo non si applica alle persone approdate nella Nuova Zelanda in seguito a naufragio.

4. Coloro che possono ritenersi come immigranti proibiti, ai termini del paragrafo 3 della presente legge, ma che non rientrino nelle disposizioni dei numeri 2, 3 e 4 di questo paragrafo, possono sbarcare nella Nuova Zelanda, con l'osservanza delle seguenti condizioni:

(1) Prima di sbarcare, essi dovranno depositare presso un funzionario designato dalla presente legge la somma di 100 lire sterline ;

(2) Dovranno inoltre, entro quattordici giorni da quello dello sbarco, ottenere dal segretario coloniale o da un magistrato (*Stipendiary Magistrate*) un certificato comprovante che essi non cadono sotto le proibizioni della presente legge;

(3) Se, entro il detto termine, avranno ottenuto questo certificato, il deposito sarà loro restituito, e cesseranno di essere sottoposti alle disposizioni di questa legge; in caso negativo, il deposito sarà confiscato a favore di Sua Maestà, ed essi saranno ritenuti come immigranti proibiti sbarcati illegalmente nella Nuova Zelanda.

La confisca del deposito avrà luogo in pagamento della pena pecuniaria di 100 lire sterline, di cui al numero 1), del presente paragrafo; e in nessuna responsabilità incorreranno, a causa dello sbarco, la nave, o il capitano o i proprietari di essa, eccettuata la responsabilità per il pagamento delle spese necessarie per l'espulsione dell'immigrante dalla Nuova Zelanda e per la sua detenzione e il suo mantenimento durante la procedura di espulsione, come è stabilito più innanzi.

5. Non saranno considerati come immigranti proibiti la moglie ed i figli di un immigrante proibito, che sbarchi nella Nuova Zelanda.

6. Non sarà considerato come immigrante proibito chi, sbarcando nella Nuova Zelanda, dimostri ad un funzionario, designato dalla presente legge, di essere, o di essere stato anteriormente domiciliato nella Nuova Zelanda e di non cadere sotto le disposizioni dei numeri 2, 3 e 4 del paragrafo 3 della presente legge.

7. All'immigrante proibito che sbarchi nella Nuova Zelanda si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) Sarà punibile con una pena pecuniaria di 100 lire sterline;

(2) Senza pregiudizio di questa pena, potrà essere espulso dalla Nuova Zelanda, e, durante la procedura di espulsione, potrà essere rinchiuso in una prigione per un periodo non superiore a sei mesi.

Egli potrà essere, in qualunque tempo, rilasciato in libertà, qualora paghi la pena pecuniaria di 100 lire sterline, ovvero trovi due persone bene accette, che si obblighino, ciascuna per la somma di 50 lire sterline, e garantiscano che entro un mese egli abbandonerà la Nuova Zelanda;

(3) Il capitano e il proprietario della nave, con la quale l'immigrante proibito è giunto nella Nuova Zelanda, saranno tenuti solidalmente e individualmente:

a) a pagare una pena pecuniaria di 100 lire sterline per ogni immigrante proibito;

b) a rimborsare le spese sostenute dal Governo per l'espulsione dalla

Nuova Zelanda degl'immigranti proibiti e per la loro detenzione e il loro mantenimento durante la procedura di espulsione.

Tuttavia, ove si tratti di immigranti proibiti che cadono sotto le disposizioni dei numeri 3 o 4 del paragrafo 3, non si potrà procedere contro il capitano o il proprietario della nave, decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo della nave in un porto della Nuova Zelanda.

8. Qualora ci sia trasbordo d'immigranti proibiti da una nave all'altra, allo scopo di farli sbarcare nella Nuova Zelanda, le disposizioni della presente legge si applicheranno ad ambedue le navi ed ai loro capitani e proprietari, nella stessa guisa che se i detti immigranti fossero sbarcati da ambedue le navi.

9. Nessuna nave potrà allontanarsi da un porto della Nuova Zelanda, finchè non siano state osservate tutte le disposizioni della presente legge riguardanti le navi e i loro capitani e proprietari, e non siano state interamente pagate le pene pecuniarie e le altre somme dovute dal capitano o dal proprietario, ovvero il pagamento non ne sia stato assicurato con garanzia nel modo più sopra indicato.

10. Ove il Commissario delle dogane sia di parere che il capitano o il proprietario di una nave si sia reso colpevole di un'infrazione, o sia tenuto al pagamento di una pena pecuniaria o di altra somma a termini della presente legge, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) Il Commissario potrà, mediante un ordine scritto di suo pugno, autorizzare un funzionario della dogana o della polizia a trattenere la nave;

(2) La nave potrà essere trattenuta, o nel luogo stesso dove si trova, o in qualunque altro luogo il Commissario ordinerà di farla condurre;

(3) Il funzionario autorizzato ad eseguire l'arresto (*detention*) della nave potrà ottenere, osservando le formalità doganali, un mandato e qualsiasi altro provvedimento di legge circa l'arresto ed ogni altro atto giudiziario contro la nave, come è prescritto per il sequestro di navi o di merci, nelle leggi doganali;

(4) L'arresto (*detention*) dovrà essere eseguito soltanto allo scopo di custodire la nave, e dovrà cessare, qualora il capitano o il proprietario si obblighi, con due sufficienti garanzie, approvate dal Commissario, al pagamento integrale di tutte le pene pecuniarie o altre somme da lui dovute, o che potessero essergli imposte, a norma della presente legge, per un'infrazione commessa o una responsabilità in cui sia incorso (comprese le spese sostenute per l'arresto della nave).

11. Se il capitano o il proprietario della nave venga meno al pagamento delle pene pecuniarie o altre somme dovute, a norma della presente legge, o non presti la prescritta garanzia, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) La nave potrà essere sequestrata e venduta, secondo le norme stabi-

lite nelle leggi doganali per il sequestro e la vendita di navi e di merci, e a tal uopo si applicheranno, in quanto è possibile, le disposizioni contenute nel numero 3 del precedente paragrafo;

(2) La somma ricavata dalla vendita dovrà, anzitutto, essere impiegata nel pagamento delle spese occorse per l'arresto (*detention*) della nave e per il sequestro e la vendita di essa; in secondo luogo, nel pagamento di tutte le pene pecuniarie e delle altre somme dovute, a norma della presente legge, come sopra si è detto, dal capitano o dal proprietario della nave; il residuo sarà pagato al proprietario o a qualsiasi altra persona munita di giusto titolo.

12. Ove un immigrante proibito sia condannato, in forza di alcuna delle disposizioni della presente legge, al pagamento di una somma di danaro, la Corte potrà ordinare, qualora lo creda opportuno, che la detta somma o una parte di essa sia pagata entro un termine non superiore ai tre mesi, purchè sia prestata, con l'approvazione della Corte, una garanzia per il pagamento della detta somma nel termine stabilito.

13. Per ciò che riguarda l'espulsione dalla Nuova Zelanda\* degl'immigranti proibiti, si applicheranno le seguenti disposizioni:

(1) Il segretario coloniale, o una persona da lui autorizzata, potrà stipulare un contratto, col capitano, il proprietario o il noleggiatore di una nave, per il trasporto dei detti immigranti al luogo di provenienza, ovvero ad un luogo che si trovi nel loro paese di nascita o nelle vicinanze di esso;

(2) Ove tale contratto sia stipulato, l'immigrante potrà essere condotto, coi suoi effetti personali, a bordo della nave da un funzionario designato dalla presente legge o da un funzionario di polizia; e il capitano lo riceverà a bordo e, se necessario, lo terrà sotto custodia, finchè la nave sia partita;

(3) Ove l'immigrante sia privo di mezzi, il funzionario quale lo conduce a bordo della nave potrà sovvenirlo con una somma di danaro, che il segretario coloniale o una persona da lui autorizzata ritenga che possa ragionevolmente richiedersi, affinchè l'immigrante possa mantenersi per un mese dopo lo sbarco dalla nave, al termine del viaggio;

(4) Nel calcolare le spese occorse per l'espulsione dell'immigrante dalla Nuova Zelanda, si terrà conto di tutte le somme spese per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente paragrafo.

14. Sarà punibile con una pena pecuniaria non superiore a 100 lire sterline chiunque, in qualsiasi modo:

(1) aiuti scientemente un immigrante proibito a sbarcare nella Nuova Zelanda;

(2) aiuti scientemente altri a contravvenire a qualche disposizione della presente legge;

(3) si opponga e faccia resistenza ad un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni e dei doveri affidatigli dalla presente legge;

(4) contravvenga a qualche disposizione della presente legge, per la quale contravvenzione non sia stabilita una pena speciale, in altri paragrafi di questa legge.

15. Chiunque aiuti scientemente un idiota o un mentecatto a sbarcare nella Nuova Zelanda dovrà, senza pregiudizio delle pene stabilite dal paragrafo precedente, rimborsare le spese sostenute pel mantenimento dell'idiota o del mentecatto, durante la sua permanenza nella Nuova Zelanda.

16. Tutte le pene pecuniarie e le altre somme pagate od esatte, in esecuzione della presente legge, saranno versate nel pubblico tesoro e formeranno parte del *Fondo consolidato*.

17. Tutte le pene pecuniarie e le altre somme dovute, in esecuzione della presente legge, potranno essere esatte con procedimento sommario, sia da un funzionario designato dalla presente legge, sia da un funzionario delle dogane.

18. Il Governatore potrà condonare, in tutto o in parte, le pene pecuniarie e le altre somme dovute in esecuzione della presente legge.

19. Il Governatore, in Consiglio, potrà di quando in quando, ove lo creda opportuno:

(1) dichiarare una malattia contagiosa e di natura ributtante o pericolosa, ai termini della presente legge;

(2) nominare i funzionari per gli scopi della presente legge e determinare le loro funzioni e facoltà;

(3) compilare i regolamenti che ritenga necessari per determinare le formalità da osservarsi per l'esecuzione della presente legge, per ispezionare le navi, i loro passeggeri, marinai e documenti, al fine di assicurare l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, e di prevenirne le violazioni, e, in generale, per qualsiasi altro scopo determinato e richiesto dalla presente legge, o che il Governatore ritenga necessario per dar forza alla legge stessa, compresa la facoltà di imporre pene pecuniarie, non superiori a 50 lire sterline, per la violazione dei detti regolamenti.

20. Una copia dei regolamenti per l'esecuzione della presente legge dovrà essere presentata al Parlamento, entro dieci giorni dopo la loro pubblicazione, se il Parlamento è aperto; se no, entro dieci giorni dopo il principio della sessione immediatamente successiva.

21. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente legge si applicherà ai Cinesi, ai quali si riferisce la legge del 1881, sull'immigrazione cinese (*The Chinese Immigration Act*); ma tutti i Cinesi continueranno a rimanere soggetti alle disposizioni della legge che li riguarda, come se la presente legge non fosse mai stata sancita.

22. La presente legge entrerà in vigore il giorno in cui sarà pubblicata nel giornale ufficiale (*Gazette*).

MODULO n. 1. — Certificato di esenzione.

A' termini delle disposizioni della legge del 1899, restrittiva dell'immigrazione, io sottoscritto certifico che . . . . (*cognome, nome, professione e indirizzo dell'emigrante*), la cui firma è apposta in margine al presente certificato, è esonerato dall'osservanza dell'a suddetta legge.

Data:

A. B.

*Segretario Coloniale (o chi per esso).*

MODULO n. 2. — Domanda di ammissione nella Nuova Zelanda.

A' termini delle disposizioni della legge del 1899, restrittiva dell'immigrazione, io sottoscritto, (*cognome, nome, professione e indirizzo*), faccio istanza per essere ammesso nella Nuova Zelanda, e dichiaro di non essere un immigrante proibito ai sensi della suddetta legge.

Dichiaro inoltre di essere nato a . . . . . nell'anno . . . . . e che la mia residenza all'estero, durante gli ultimi dodici mesi, fu . . . . .

Data:

*(Firma del richiedente)*

**B) Disposizioni relative alla legge restrittiva dell'immigrazione,  
N. 33 del 1899.**

1. Nelle seguenti disposizioni:

“ La legge „ significa “ la legge restrittiva dell'immigrazione del 1899 „.

“ Ufficiale „ indica un ufficiale nominato in forza della suddetta legge.

2. L'ufficiale visiterà ogni nave che arrivi, da paesi esteri, in un porto o una baia della Nuova Zelanda.

3. Il comandante della nave consegnerà all'ufficiale la lista dei passeggeri e quella del personale di bordo, o una copia esatta di esse, e risponderà con sincerità ad ogni domanda che gli venga rivolta dall'ufficiale circa i passeggeri e il personale di bordo, in relazione alla legge.

4. Il comandante certificherà per iscritto, nel modo che segue, se vi sia o no alcun passeggero o persona di bordo, sul piroscalo, che non si trovi nelle condizioni volute dalla legge.

Questo certificato deve essere consegnato dal comandante all'ufficiale.

**Forma del certificato.**

Io, \_\_\_\_\_, comandante del " \_\_\_\_\_ ", da \_\_\_\_\_, attesto col presente certificato che, secondo la mia più certa scienza ed opinione, non vi è alcun passeggero o componente la ciurma, a bordo del mio vapore, che cada sotto le sanzioni della legge restrittiva dell'immigrazione nella Nuova Zelanda del 1899, ad eccezione dei seguenti:

NOME	NAZIONALITÀ	MOTIVO PER CUI NON È AMMESSO A SBARCARRE

Datato \_\_\_\_\_, 19 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, comandante.

5. Il comandante darà le opportune disposizioni, secondo i desideri dell'ufficiale, per metterlo in grado di ispezionare ed esaminare ciascun passeggero e ciascuna persona di bordo; e provvederà pure l'occorrente per scrivere, affinché chiunque sia in grado di scrivere la domanda prescritta che possa essergli richiesta dall'ufficiale.

6. L'ufficiale potrà fare le domande che creda necessarie ad ogni passeggero o persona di bordo, per accertarsi se esso si trovi nelle condizioni volute dalla legge.

7. L'ufficiale sanitario informerà l'ufficiale se, sul vapore, vi siano persone in contravvenzione ai numeri 2 e 3 dell'articolo 3 della legge (1).

8. I depositi di lire 100 sterline, fatti ai termini del n. (1) dell'articolo 4 della legge, saranno accreditati al conto depositi del Ricevitore delle dogane.

9. Nei porti dove, in forza della legge, sarà riconosciuta la qualità di ufficiale al Ricevitore delle dogane e ad un ufficiale dipendente, quest'ultimo agirà sotto il controllo e la direzione del Ricevitore, al quale potrà reclamare chi si senta leso da un atto dell'ufficiale subordinato.

10. Nessun piroscalo, che abbia a bordo passeggeri provenienti da paesi esteri, potrà accostarsi ad un molo o posto di sbarco, finchè un ufficiale, nominato in forza della legge restrittiva dell'immigrazione del 1899, non abbia ispezionato i passeggeri, agli scopi della detta legge, e non abbia notificato al comandante del piroscalo che la sua ispezione è stata compiuta.

11. Chi manchi, rifiuti o tralasci di fare qualcosa che sia richiesto dalle presenti disposizioni, sarà condannato a una penalità non eccedente le 50 lire sterline.

(1) Con ordinanza del Governatore della Colonia, in data 29 giugno 1903, furono dichiarate malattia contagiosa la tubercolosi, e malattie contagiose e ributtanti la sifilide e la lebbra.